



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 130/11/CSP

**SEGNALAZIONE DA PARTE
DEL COMITATO REGIONALE DELLA CALABRIA PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA
PARTE DELLA SOCIETÀ RADIO TELESPAZIO S.P.A.
(EMITTENTI "TELESPAZIO TV" E "TELESPAZIO TV STUDIO TRE")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 maggio 2011;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "*Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O., e, in particolare, l'art. 29, comma 6;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 dicembre 1993, n. 29, S.O. e, in particolare, gli artt. 5 e 15;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la nota in data 6 maggio 2011 (prot. n. 21894), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha richiesto alla società Radio Telespazio S.p.A., esercente le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telespazio TV*" e "*Telespazio TV Studio 3*", di trasmettere le proprie controdeduzioni in merito a presunte violazioni degli artt. 13, comma 11, 8, comma 4, e 15, commi 1 e 2,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della delibera n. 80/11/CSP; in particolare, a seguito di un controllo delle trasmissioni televisive irradiate dalle emittenti televisive in ambito locale durante la campagna elettorale, veniva rilevato che:

- a) in data 28 aprile 2011 dalle ore 07:43 alle ore 07:45 circa l'emittente "*Telespazio TV Studio 3*" ha trasmesso messaggi autogestiti a pagamento del sig. Saverio Loicro, candidato al Consiglio Comunale di Catanzaro, in violazione dell'art. 13, comma 11, della delibera n. 80/11/CSP, ove è stabilito che i messaggi politici autogestiti a pagamento "*devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente*";
- b) in data 28 aprile 2011, alle ore 23:33 circa, l'emittente in parola ha trasmesso dei videomessaggi che configurano un programma di comunicazione politica relativo alle elezioni amministrative del Comune di Rende, senza la previa comunicazione dei calendari al Co.re.com., in violazione dell'art. 8, comma 4, della citata delibera, ove è previsto che "*[...]. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni [...] che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*". Analoga violazione è stata accertata nei anche confronti dell'emittente "*Telespazio TV*" il giorno 24 aprile 2011, alle ore 19:31 circa;
- c) dal giorno 18 aprile 2011 fino al 5 maggio 2011, le medesime emittenti hanno trasmesso, all'interno di un programma di informazione, dal titolo "*TG News*", notizie relative alle candidature di alcuni sindaci, senza dare però spazi ad altri candidati, secondo quanto invece previsto dall'art. 15, comma 1, della predetta delibera, il quale impone alle emittenti televisive locali di garantire il pluralismo politico "*... attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista*";
- d) in data 29 aprile, le stesse emittenti, sempre durante un programma di informazione dal titolo "*TG News*", hanno trasmesso la notizia relativa alla presenza dell'on. Massimo Donadi, capogruppo del partito dell'Italia dei Valori alla Camera dei Deputati per sostenere il sig. Aldo De Caridi, candidato a Sindaco di Reggio Calabria nonché l'intervista fatta allo stesso, della durata di 1 minuto e 14 secondi nel corso della quale viene fatta un'esplicita indicazione di voto "*VOTATE ITALIA DEI VALORI*", in violazione dell'art. 15, comma 3 della medesima delibera n. 80/11/CSP, ove è prescritto che "*In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti è vietato di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto*".

VISTA la nota in data 11 maggio 2011 (prot. n. 22795), con la quale il Co.re.com. ha trasmesso all'Autorità gli atti relativi all'avviato procedimento istruttorio, unitamente alle controdeduzioni inviate dall'emittente;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che, in merito alla mancata indicazione della scritta in sovraimpressione di messaggio elettorale a pagamento, l'emittente ha precisato che *“si è trattato di una svista da parte di un tecnico”*, vale a dire di un mero errore materiale; per quanto attiene al programma relativo alle elezioni amministrative del Comune di Rende, la società ha precisato che trattasi di uno spazio autogestito della società WDI (World Diffusioni Idea di Rende) a carattere squisitamente informativo, che nel programma è stata posta a tutti i candidati la medesima domanda e che sono stati rispettati i tempi e offerta a tutti la medesima opportunità; in relazione alla contestazione sull'assenza di alcuni candidati nel corso del “TG News”, è stato rappresentato che si tratta di candidati che non hanno dato seguito ad alcuna iniziativa pubblica e che comunque sono stati presenti in tutti gli spazi dedicati al Comune di Catanzaro nell'ambito delle trasmissioni svolte sulle amministrative 2011; infine in relazione all'intervista dell'on. Massimo Donadi, l'emittente riconosce la propria responsabilità precisando tuttavia come l'intervista fosse inserita in un contesto più ampio in cui si trattava il tema della necessità di debellare il fenomeno della criminalità organizzata;

CONSIDERATO in ogni caso, in ordine alla rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali, che la stessa non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

PRESO ATTO delle conclusioni rappresentate dal Co.re.com., che ha proposto l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società Radio Telespazio S.p.A.;

RITENUTO di condividere tali conclusioni relativamente alle prime tre contestazioni, ma non in relazione all'intervista dell'on. Massimo Donadi la quale integra gli estremi della violazione dell'art. 15 della delibera n. 80/11/CSP;

RITENUTO infatti che la messa in onda della suddetta intervista sia contraria ai principi di imparzialità, indipendenza e obiettività al cui rispetto è tenuta ogni emittente con particolare rigore durante il periodo elettorale e al divieto, specificato al comma 3 dell'art. 15 della delibera n. 80/11/CSP, di fornire nei programmi di informazione indicazioni di voto;

VISTO l'art. 10, comma 8, lett. a), della legge n. 28/00 ai sensi del quale, in caso di violazione dell'art. 5 della legge, l'Autorità può altresì ordinare, oltre a misure di ripristino ai sensi del precedente comma 5, anche la trasmissione di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti, per le motivazioni di cui in premessa, in relazione ai fatti descritti alle lettere a), b) e c), posti in essere dalle emittenti *"Telespazio TV Studio 3"* e *"Telespazio TV"* nelle date 28 aprile e 18 aprile.

ORDINA

in relazione all'accertata violazione dell'art. 15, comma 3, della delibera n. 80/11/CSP, commessa all'interno del programma *"TG News"* del 29 aprile 2011, la diffusione, nella prima trasmissione utile, di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, cui sia assicurato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali a quello dell'intervista oggetto di contestazione.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla notificazione del presente provvedimento, all'Autorità al seguente indirizzo: *"Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli"*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso (artt. 135, comma 1, lett. b), e 119, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Roma, 19 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola